



ROTTAMAZIONE BIS

Il **decreto legge n. 148/2017** (art. 1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017 ha esteso la possibilità del contribuente di aderire alla rottamazione delle cartelle per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e per i contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016.

Il decreto 148/2017 consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla prima definizione agevolata, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella di settembre 2017, di mettersi in regola entro il 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

Rottamazione cartelle 2017

Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2017 pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Secondo le istruzioni dell'Agenzia della Riscossione, i contribuenti dovranno presentare entro il 15 maggio 2018 il modello DA-2017. La dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata 2017 può essere presentata:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch'essa da una casella pec;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.

Il dl 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019.

Entro il 31 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.



Il nuovo calendario della procedura di adesione agevolata 2017 prevede le seguenti nuove scadenze:

- 31 marzo 2018: l'agente della riscossione comunicherà i carichi affidati dagli enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella;
- 15 maggio 2018: termine ultimo di presentazione della domanda;
- 30 giugno 2018: termine entro il quale l'agenzia comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini dell'adesione agevolata 2017;
- 31 luglio 2018: termine per pagare la prima o unica rata;
- 30 settembre 2018: termine per pagare la seconda rata;
- 31 ottobre 2018: termine per pagare la terza rata;
- 30 novembre 2018: termine per pagare la quarta rata;
- 28 febbraio 2019: termine per pagare la quinta rata.

Regolarizzazione istanze respinte

I contribuenti che hanno aderito alla Definizione Agevolata 2016, che hanno ricevuto la “comunicazione delle somme dovute” ma che non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016 possono presentare una nuova domanda di adesione.

Per accedere al beneficio l'Agenzia previsto due condizioni necessarie:

1. che i carichi per i quali si richiede l'adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento di cui all'art 6, comma 8 del D.L. 193/2016 (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016)
2. che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo delle rate scadute.

Secondo le istruzioni dell'Agenzia della Riscossione, i contribuenti dovranno presentare entro il 31 dicembre 2017 il modello DA-R. La domanda può essere presentata:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch'essa da una casella pec;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) utilizzando il Modello DA-R debitamente compilato, stampato e firmato.

Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l'importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l'ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018



Il nuovo calendario della procedura di adesione agevolata relativa alla regolarizzazione delle istanze respinte prevede le seguenti nuove scadenze:

- 31 dicembre 2017: termine ultimo di presentazione della domanda;
- 31 marzo 2018: l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare delle rate scadute da versare in una unica soluzione per regolarizzare le istanze respinte;
- 31 maggio 2018: termine ultimo per versare le rate scadute in un'unica soluzione per poter accedere ai benefici per le istanze respinte;
- 31 luglio 2018: termine entro il quale l'agenzia comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini dell'adesione agevolata;
- 30 settembre 2018: termine per pagare la prima o unica rata;
- 31 ottobre 2018: termine per pagare la seconda rata;
- 30 novembre 2018: termine per pagare la terza rata.

Proroga a novembre 2017

Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (DL 193/2016 convertito con legge 225/2016), potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall'agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

FONTI NORMATIVE

- DL 148/2017 art. 1
- DL 193/2016 art. 6